

VALORE 2.0

Allianz 

Contratto di assicurazione sulla vita  
con partecipazione agli utili  
e a premio annuo indicizzato

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE  
LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA



Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Inzeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. - Iscritta  
all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi  
assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 06

# Sommario

---

## SCHEMA SINTETICA

1.	INFORMAZIONI GENERALI	pag.	1/6
1.a)	Impresa di assicurazione	pag.	1/6
1.b)	Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	pag.	1/6
1.c)	Denominazione del contratto	pag.	1/6
1.d)	Tipologia del contratto	pag.	1/6
1.e)	Durata	pag.	1/6
1.f)	Pagamento dei premi	pag.	2/6
2.	CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	pag.	2/6
3.	PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE	pag.	3/6
4.	COSTI	pag.	4/6
5.	ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA	pag.	6/6
6.	DIRITTO DI RIPENSAMENTO	pag.	6/6

---

## NOTA INFORMATIVA

A.	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	pag.	1/13
1.	Informazioni generali	pag.	1/13
B.	INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	pag.	1/13
2.	Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag.	1/13
3.	Premi	pag.	2/13
4.	Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag.	4/13
C.	INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE	pag.	6/13
5.	Costi	pag.	6/13
5.1.	Costi gravanti direttamente sul Contraente	pag.	6/13
5.1.1.	Costi gravanti sul premio	pag.	6/13
5.1.2.	Costi per riscatto	pag.	6/13
5.2.	Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili	pag.	6/13
6.	Scoti	pag.	6/13
7.	Regime fiscale	pag.	7/13
D.	ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	pag.	7/13
8.	Modalità di perfezionamento del contratto	pag.	7/13
9.	Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi	pag.	7/13
10.	Riscatto e riduzione	pag.	7/13
11.	Revoca della proposta	pag.	8/13
12.	Diritto di recesso	pag.	8/13
13.	Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag.	9/13
14.	Legge applicabile al contratto	pag.	9/13
15.	Lingua in cui è redatto il contratto	pag.	9/13
16.	Reclami	pag.	9/13
17.	Informativa in corso di contratto	pag.	10/13
18.	Conflitto di interessi	pag.	10/13
E.	PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	pag.	11/13

---

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

Art. 1 -	Prestazioni assicurative e garanzie offerte dalla Società	pag.	1/20
Art. 2 -	Premi	pag.	1/20
Art. 3 -	Determinazione delle quote di capitale assicurato	pag.	4/20
Art. 4 -	Bonus di fedeltà	pag.	4/20
Art. 5 -	Clausola di Rivalutazione	pag.	5/20
Art. 6 -	Riscatto	pag.	7/20
Art. 7 -	Opzioni in caso di riscatto totale	pag.	8/20
Art. 8 -	Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione	pag.	9/20
Art. 9 -	Durata	pag.	9/20
Art. 10 -	Revoca della proposta	pag.	9/20
Art. 11 -	Diritto di recesso	pag.	9/20
Art. 12 -	Mancato versamento del premio annuo: risoluzione e riduzione	pag.	10/20
Art. 13 -	Ripresa del versamento del premio annuo: riattivazione	pag.	10/20
Art. 14 -	Cessione, pegno e vincolo	pag.	10/20
Art. 15 -	Beneficiari	pag.	10/20
Art. 16 -	Pagamenti della Società	pag.	11/20
Art. 17 -	Prescrizione	pag.	11/20
Art. 18 -	Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati	pag.	12/20
Art. 19 -	Tasse ed imposte	pag.	12/20
Art. 20 -	Foro competente	pag.	12/20

---

<b>REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA AZB VITARIV</b>	pag.	13/20
--	------	-------

---

<b>GLOSSARIO VALORE 2.0</b>	pag.	1/3
-----------------------------	------	-----

---

<b>INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA</b>	pag.	1/2
Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi	pag.	1/2
Modalità d'uso dei dati	pag.	1/2

---

<b>MODULO DI PROPOSTA</b>	pag.	1/6
---------------------------	------	-----

---

## VALORE 2.0

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e a premio annuo indicizzato (Tariffa 03EP01\_AZB)

---

### SCHEDA SINTETICA

---

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

---

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

---

#### 1.a) Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:  
Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco (Germania).

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Società è pari a 3.613 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 3.210 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 149,0% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012.

#### 1.c) Denominazione del contratto

VALORE 2.0

#### 1.d) Tipologia del contratto

VALORE 2.0 è un piano di risparmio a premio annuo indicizzato e a capitale rivalutabile che fa parte della categoria delle assicurazioni a vita intera.

**Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano al primo gennaio di ogni anno solare ("data di rivalutazione") e, comunque, al termine del piano, in base al rendimento della gestione separata AZB VITARIV.**

#### 1.e) Durata

Nell'ambito di VALORE 2.0 occorre distinguere fra:

- *durata del contratto* - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;

- *durata del piano* - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui pattuiti – stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età computabile.

In ogni caso, qualora siano stati corrisposti per intero i premi annui relativi ai primi due anni di durata del piano, è possibile esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione, da parte della Società, di un importo pari al valore di riscatto.

#### 1.f) Pagamento dei premi

##### Premi annui

- un *premio annuo*, che costituisce il premio pattuito nell'ambito del piano dei versamenti. I premi annui possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile, secondo quanto indicato in tabella:

Periodicità	Importo minimo di rata
Annuale	1.000 euro
Semestrale	500 euro
Quadrimestrale	350 euro
Mensile	100 euro

##### Incrementi di premio, premi aggiuntivi

- gli *incrementi di premio*, i *premi aggiuntivi* pagabili, a scelta del Contraente, per incrementare le prestazioni assicurate; in particolare, gli incrementi di premio ed i premi aggiuntivi possono essere corrisposti secondo quanto indicato in tabella:

	Incremento di premio*	Premio aggiuntivo
Importo minimo	120 euro annui	500 euro a versamento
Importo massimo	30% dell'ultimo premio versato**	3 volte il premio annuo iniziale

\* l'incremento di premio (o la diminuzione del premio incrementato), può essere effettuato - a richiesta del Contraente - ogni cinque anni nel corso del piano, secondo le modalità indicate al punto 3 della Nota informativa;

\*\* importo massimo da intendersi come comprensivo di eventuali incrementi di premio già effettuati.

In ogni caso l'ammontare massimo del premio annuo pattuito - da intendersi come comprensivo di eventuali incrementi di premio già effettuati - è pari a 50.000,00 euro.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il premio annuo pattuito - da intendersi come comprensivo di eventuali incrementi di premio già effettuati - viene indicizzato di una percentuale pari all'incremento annuo dell'indice ISTAT e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%.

Si segnala che le disposizioni riportate nella presente Scheda sintetica sono riferibili esclusivamente a premi annui, incrementi di premio e premi aggiuntivi ed a quella parte delle prestazioni assicurate costituite a fronte di tali premi ("Capitale Combinato").

## 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

VALORE 2.0 è un piano di risparmio assicurativo dedicato a chi ricerca - in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo - la crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

Le prestazioni assicurative, liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato o gli importi liquidabili a seguito di riscatto, si incrementano di anno in anno sulla base dell'anda-

mento della gestione separata AZB VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo.

Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento assicurativo, si segnala che una parte dei premi versati dal Contraente viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi previsti dal contratto; pertanto tale parte dei premi versati non concorre alla formazione del Capitale Combinato.

#### Progetto Esemplificativo

Per illustrare gli sviluppi delle prestazioni assicurative e dei relativi valori di riduzione e di riscatto si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato alla sezione E della Nota informativa.

La Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato dell'avvenuta conclusione del contratto.

---

### 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

---

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

#### a) prestazione in caso di decesso

VALORE 2.0 prevede *in caso di decesso dell'Assicurato*, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale Combinato, quale costituito a fronte dei premi annui, degli eventuali incrementi di premio e dei premi aggiuntivi, rivalutato ad ogni data di rivalutazione (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare).

#### *Bonus di fedeltà*

Sempreché il piano sia al corrente con il pagamento dei premi annui, il capitale Combinato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, viene aumentato di un Bonus di fedeltà secondo le modalità indicate nell'articolo 4 delle condizioni di assicurazione.

#### b) opzioni in caso di riscatto totale

In caso di riscatto totale il Contraente può chiedere la conversione del relativo valore di riscatto, al netto delle eventuali imposte di legge ("capitale oggetto di conversione"), in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- d) rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Si rinvia all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio dell'opzione di conversione.

<b>Rendimento minimo garantito</b>	La Società riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita) nella misura dello 0,0% annuo che opera, sia in caso di riscatto al termine del piano di versamenti, sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data.
<b>Consolidamento</b>	<p>Il valore delle prestazioni assicurate - intendendosi per tale il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato si rivaluta al primo gennaio di ogni anno solare ("data di rivalutazione") conseguentemente viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.</p> <p>Ai fini del riscatto del Capitale Combinato, il consolidamento delle rivalutazioni avviene ogni cinque anni nel corso della durata del piano, a partire dal quinto primo gennaio successivo alla data di decorrenza, secondo quanto indicato al punto 5 della Nota informativa.</p>
<b>Riscatto</b>	<p>Si segnala che il riscatto del Capitale Combinato, effettuato anteriormente al termine del piano, potrebbe non consentire l'integrale recupero dei premi versati per la costituzione dello stesso capitale.</p> <p>In ogni caso il mancato versamento dei premi relativi ai primi due anni di durata del pagamento del piano comporta la perdita, per il Contraente, di tutti i premi pagati.</p> <p>Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli, da 1 a 7, delle condizioni di assicurazione.</p>

---

## 4. COSTI

---

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata AZB VITARIV riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'IVASS, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

## Gestione separata AZB VITARIV

Premio annuo iniziale: € 1.500  
 Sesso: qualunque  
 Età: 45 anni  
 Durata piano: 15  
 Tasso di rendimento annuo: 4,0% lordo  
 Indiciz. annua premio 2,5%

Premio annuo iniziale: € 1.500  
 Sesso: qualunque  
 Età: 45 anni  
 Durata piano: 20  
 Tasso di rendimento annuo: 4,0% lordo  
 Indiciz. annua premio 2,5%

Premio annuo iniziale: € 1.500  
 Sesso: qualunque  
 Età: 45 anni  
 Durata piano: 25  
 Tasso di rendimento annuo: 4,0% lordo  
 Indiciz. annua premio 2,5%

Anno	CPMA
5	5,06%
10	3,03%
15	2,28%

Anno	CPMA
5	5,06%
10	3,03%
15	2,36%
20	2,07%

Anno	CPMA
5	5,06%
10	3,03%
15	2,36%
20	2,11%
25	1,94%

### Assicurazione di rendita opzionale con coefficienti garantiti: importi di capitale da convertire in rendita (al netto delle imposte)

Sesso: qualunque

età	rendita annua (in euro) (*)											
	12.000				24.000				36.000			
	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	con contro-assicurazione	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	con contro-assicurazione	vitalizia	certa 5 anni	certa 10 anni	con contro-assicurazione
55	317.376,36	317.712,47	318.640,47	335.195,53	634.752,71	635.424,94	637.280,93	670.391,06	952.129,07	953.137,41	955.921,40	1.005.586,59
60	282.220,13	282.685,51	284.225,49	304.182,51	564.440,26	565.371,02	568.450,97	608.365,02	846.660,40	848.056,54	852.676,46	912.547,53
65	245.499,18	246.204,35	248.653,13	272.417,71	490.998,36	492.408,70	497.306,26	544.835,41	736.497,55	738.613,05	745.959,39	817.253,12
70	207.540,64	208.695,65	212.841,43	240.240,24	415.081,29	417.391,30	425.682,87	480.480,48	622.621,93	626.086,96	638.524,30	720.720,72

(\*) pagabile in rate semestrali posticipate

### Rendita reversibile 100% - Età 2° testa: 60 anni

	rendita annua (in euro) (*)		
	12.000	24.000	36.000
55	343.839,54	687.679,08	1.031.518,62
60	324.061,57	648.123,14	972.184,72
65	308.721,38	617.442,76	926.164,14
70	297.914,60	595.829,20	893.743,79

(\*) pagabile in rate semestrali posticipate



---

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA COLLEGATA AL CAPITALE COMBINATO

---

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata AZB VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati applicando l'aliquota di retrocessione del 90,0%, (fermo restando che il rendimento attribuito non può risultare superiore al rendimento della gestione separata diminuito di 1,4 punti percentuali assoluti).

Il dato è confrontato con il tasso medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata AZB VITARIV *	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2008	4,81%	3,41%	4,46%	3,23%
2009	4,41%	3,01%	3,54%	0,75%
2010	4,16%	2,76%	3,35%	1,55%
2011	4,22%	2,82%	4,89%	2,73%
2012	4,02%	2,62%	4,64%	2,97%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

\* Si segnala che dal 1° gennaio 2013 la gestione separata RB VITARIV (quest'ultima è la denominazione assunta dalla gestione separata VITARIV a partire dal 1° gennaio 2012) ha cambiato denominazione in AZB VITARIV.

---

## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

---

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

\* \* \* \* \*

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I rappresentanti legali

Giacomo Campora

Pierfilippo De Sanctis



---

Data ultimo aggiornamento: maggio 2013

---

## VALORE 2.0

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e a premio annuo indicizzato (Tariffa 03EP01\_AZB)

---

### NOTA INFORMATIVA

---

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

---

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

---

#### 1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è:  
Allianz S.p.A., società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE – Monaco (Germania)  
Sede legale: Largo Ugo Inneri, 1, 34123 Trieste (Italia)  
Recapito telefonico: 800.68.68.68  
Sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)  
Indirizzo di posta elettronica: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento IVASS del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

---

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

---

#### 2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Nell'ambito di VALORE 2.0 occorre distinguere fra:

- *durata del contratto* - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
- *durata del piano* - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui patuiti - stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età computabile.

#### Prestazione in caso di decesso

VALORE 2.0 (tariffa 03EP01\_AZB) impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente, una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi in caso di *decesso dell'Assicurato* in qualsiasi epoca esso avvenga, secondo le modalità e nei limiti indicati al successivo articolo 1 delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

#### Bonus di fedeltà

Qualora il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi annui pattuiti, la Società riconosce un Bonus di fedeltà nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4 delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

#### Garanzie offerte dalla Società

**Il capitale assicurato è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e del premio relativo ai rischi demografici.** Esso è dato dal Capitale Combinato, costituito a fronte dei premi annui, degli eventuali incrementi di premio e dei premi aggiuntivi. Con riferimento al Capitale Combinato, in funzione della tipologia dei premi versati e al Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società presta le seguenti garanzie:

- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio, dei premi aggiuntivi e del Bonus di fedeltà, è prevista una garanzia di rendimento minimo del capitale che opera - nella misura dello 0,0% annuo - sia in caso di riscatto al termine del piano sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data, secondo quanto indicato al successivo punto 4 lett. c) e d);
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui e degli incrementi di premio, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, ferma la suddetta garanzia, viene comunque garantito il pagamento di un capitale pari almeno al cumulo dei premi sopra richiamati, diminuito di eventuali riscatti parziali. Detta ultima garanzia opera a condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà, sono garantiti i coefficienti di conversione previsti ai fini della rendita di opzione, secondo quanto indicato dall'articolo 7 delle condizioni di assicurazione.

#### Opzione in caso di riscatto totale

In caso di riscatto totale il Contraente può chiedere la conversione del relativo valore di riscatto in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita,
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- d) rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Si rinvia all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio dell'opzione di conversione.

### 3. Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'Assicurato.

Si segnala che il contratto prevede un valore di riduzione e di riscatto (di cui al successivo punto 10) sempreché siano stati interamente versati i premi relativi ai primi due anni di durata del piano di pagamento. Ciò significa che qualora non vengano versate queste annualità minime non vi è alcuna garanzia di restituzione dei premi versati, i quali restano acquisiti alla Società.

VALORE 2.0 consente al Contraente di corrispondere - in funzione delle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate - tre tipologie di premi, di seguito indicate:

- un *premio annuo*, che costituisce il premio di riferimento inizialmente pattuito nell'ambito del piano di versamenti ed è funzionale alla costituzione delle prestazioni assicurate;

- gli incrementi di premio e i premi aggiuntivi pagabili, a scelta del Contraente, per incrementare le prestazioni assicurate.

#### Modalità di pagamento

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- R.I.D. attivabile anche tramite l'utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e se tale mezzo è accettato dall'Intermediario;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente, che non si configuri come operazione di trasformazione.

Si avverte che le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

#### a) Premio annuo

L'entità del premio annuo di VALORE 2.0 viene scelta dal Contraente in relazione alle proprie esigenze e non può risultare inferiore a 1.000 euro, 500 euro, 350 euro o 100 euro a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Nel caso in cui venga prescelta una periodicità di pagamento diversa da quella annuale, VALORE 2.0 prevede l'applicazione di un caricamento, espresso in importo fisso, di cui al punto 5.1.1..

Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Società in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta e, per tutta la durata del piano, ad ogni scadenza corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta.

L'importo del premio annuo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione.

#### Indicizzazione del premio annuo

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il premio annuo e l'eventuale incremento di premio di cui al successivo punto b), vengono indicizzati nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2 delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

#### b) Incrementi di premio

Nel corso del piano il Contraente, previa richiesta alla Società, può aumentare l'importo del premio annuo a partire dalle "date di variazione". Da tali date che ricorrono con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano - a partire dal quinto anniversario della decorrenza - è possibile incrementare l'importo del premio annuo a condizione che:

- il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- ogni incremento richiesto non sia inferiore, su base annua, a 120 euro, né superiore al 30% dell'ultimo premio versato, comprensivo di eventuali incrementi già effettuati.

La richiesta di incremento del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni. La prima data di variazione coincide con il quinto anniversario della data di decorrenza.

L'importo dell'incremento di premio viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione.

#### Premio pattuito

Il premio annuo risultante a seguito dell'incremento, "premio annuo complessivo", deve intendersi il nuovo premio pattuito nell'ambito del piano, ai fini di quanto previsto ai punti 9 e 10 e l'importo massimo del premio annuo complessivo è pari a 50.000,00 euro.

L'incremento di premio, che non può essere corrisposto autonomamente, segue la periodicità di pagamento e le regole di indicizzazione di cui alla lettera b).

Il versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio, salva, in ogni caso, l'eventuale "Diminuzione del premio annuo complessivo" di cui al paragrafo successivo.

#### Diminuzione del premio annuo complessivo

Il Contraente può chiedere alla Società di diminuire l'importo del premio annuo complessivo facendo salvo l'importo del premio annuo di cui alla precedente lettera a). La richiesta di diminuzione del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Premio pattuito

Il premio annuo - quale risultante a seguito della suddetta diminuzione - deve intendersi il nuovo premio pattuito nell'ambito del piano, ai fini di quanto previsto dai punti 9 e 10.

c) Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per ogni anno di durata del piano ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi annui relativi ai primi due anni di durata del piano;
- manchi almeno un anno al termine del piano;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 500 euro, né superiore a tre volte il premio annuo iniziale.

L'importo del premio aggiuntivo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione.

#### **4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili**

La rivalutazione delle prestazioni assicurate relative a VALORE 2.0 avviene in base al rendimento della gestione separata AZB VITARIV.

Ferme le prestazioni assicurate di cui al precedente 2. della presente Nota informativa, la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione separata AZB VITARIV con una gestione separata di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione separata.

a) Misura annua di rivalutazione

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate la Società dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno la "misura annua di rivalutazione Tale misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento della gestione separata AZB VITARIV per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata AZB VITARIV diminuito di 1,4 punti. In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Combinato non può essere inferiore allo 0,0%.

b) Modalità di rivalutazione del Capitale Combinato fino al termine del piano

Il Capitale Combinato si rivaluta a ciascuna data di rivalutazione, coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare, nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione,

il Capitale Combinato viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del capitale medesimo, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la suddetta data di rivalutazione;

a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima,

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a);
- le quote di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera a), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di rivalutazione immediatamente successiva.

Al termine del piano, qualora questo non coincida con una data di rivalutazione, il Capi-

tale viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui alla precedente lettera a), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio ed il termine del piano;
- le quote di capitale costituite successivamente al primo gennaio precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla suddetta misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il termine del piano.

c) Capitale Combinato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano

L'ammontare del Capitale Combinato riconosciuto dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano è pari al Capitale stesso rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente la data del decesso sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b).

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale come sopra determinato viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui alla precedente lettera a), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data di decesso.

d) Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano

Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b).

Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato, come sopra determinato, viene aumentato del Bonus di fedeltà o dell'eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

e) Modalità di rivalutazione del Capitale Combinato dopo il termine del piano

Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano, ai fini della rivalutazione del Capitale Combinato si applicano le condizioni fissate dalla Società a tale data; con riferimento alle suddette condizioni, la Società si impegna ad inviare al Contraente una informativa almeno sessanta giorni prima del termine del piano.

**Consolidamento**

Il valore delle prestazioni assicurate, intendendosi per tale il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Ai fini del riscatto, il consolidamento delle rivalutazioni del Capitale Combinato avviene ogni cinque anni nel corso della durata del piano, a partire a partire dalla quinta data di rivalutazione, secondo quanto indicato al punto 10.

Si rinvia all'articolo 5 delle condizioni di assicurazione e alla lettera j) del Regolamento della gestione separata AZB VITARIV per gli aspetti di dettaglio.

**Progetto Esemplificativo**

Per illustrare gli sviluppi dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto del Capitale Combinato si rinvia al Progetto esemplificativo riportato alla successiva sezione E.

La Società consegna il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi, al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

## C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

### 5. Costi

#### 5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

##### 5.1.1. Costi gravanti sul premio

Caricamenti

Sui premi pagati la Società trattiene i caricamenti di seguito indicati:

	Anni di durata del piano	
	1° anno	dal 2° anno in poi
su ogni premio annuo comprensivo degli eventuali incrementi di premio	<b>Importo fisso:</b> pari a 2 euro/ 2 euro/ 1,5 euro per periodicità pagamento rispettivamente semestrale / quadrimestrale / mensile; quindi un <b>extra-caricamento:</b> che per i - premi di importo inferiore a 6.000 euro: è pari a 25% - premi di importo pari o maggiore a 6.000 euro e inferiore a 24.000 euro: è pari a 16% - premi di importo pari o maggiore a 24.000 euro: è pari a 8%	<b>Importo fisso:</b> pari a 2 euro/ 2 euro/ 1,5 euro per periodicità pagamento rispettivamente semestrale / quadrimestrale / mensile; quindi un <b>extra-caricamento:</b> che per i - premi di importo inferiore a 6.000 euro: è pari a 6,5% - premi di importo pari o maggiore a 6.000 euro e inferiore a 24.000 euro: è pari a 4,5% - premi di importo maggiore a 24.000 euro: è pari a 4,0%
su ogni premio aggiuntivo	caricamento percentuale pari al 4,5%	

Non sono previste spese di emissione del contratto.

##### 5.1.2. Costi per riscatto

VALORE 2.0 in caso di esercizio del riscatto totale, non prevede l'applicazione di costi. In caso di riscatto parziale è prevista una commissione pari a 50 euro.

#### 5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

In occasione della rivalutazione del Capitale Combinato, la Società trattiene annualmente una percentuale del rendimento della gestione separata AZB VITARIV (rendimento trattenuto), pari al 10% del rendimento stesso, fermo restando che il rendimento trattenuto non potrà risultare inferiore ad 1,4 punti del rendimento della gestione separata AZB VITARIV, come indicato al precedente punto 4.

--- 0000 ---

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 49% dei costi.

### 6. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

### 7. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, come VALORE 2.0, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

## Imposta di bollo

Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove ne ricorrano le condizioni.

## Tassazione delle somme assicurate

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Negli altri casi, e sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- *se corrisposte in forma di capitale*, il rendimento finanziario è soggetto ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dalla normativa vigente;
- *se corrisposte in forma di rendita vitalizia*, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell'imposta sostitutiva di cui al punto precedente.

La Società non applica la suddetta imposta sostitutiva sulle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa in quanto tali importi entrano a far parte del reddito d'impresa. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la suddetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto.

---

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

---

### 8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 8 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### 9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

## Mancato pagamento del premio annuo

In caso di **mancato pagamento del premio annuo**, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, **qualora non siano stati pagati almeno i premi pattuiti relativi ai primi due anni di durata del piano**, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente in virtù dei premi pagati, mentre questi ultimi restano acquisiti alla Società.

Si rinvia all'articolo 12 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### 10. Riscatto e riduzione

**Qualora siano state interamente pagate due annualità di premio**, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, sempreché siano stati versati **per intero i premi pattuiti relativi ai primi due anni di durata del piano**, il contratto - oltre ad un valore di riscatto - riconosce comunque un valore di riduzione pari alla prestazione assicurata costituita fino a quel momento.

Si rinvia agli articoli 6 e 12 delle condizioni di assicurazione rispettivamente per le modalità di determinazione dei valori di riscatto e riduzione.

Il Contraente ha facoltà di riattivare il contratto secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste dall'articolo 13 delle condizioni di assicurazione.



Si segnala che la sospensione del pagamento dei premi pattuiti e la liquidazione del valore di riscatto, effettuata anteriormente alla quinta data di rivalutazione, potrebbero non consentire l'integrale recupero dei premi versati.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto e di riduzione a:

Allianz S.p.A. - Unità Financial Advisors - Servizio Clienti  
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

Numero Verde: 800.68.68.68

Numero Fax: 02.7216.9145

Indirizzo di posta elettronica: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it)

che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto e di riduzione. I valori puntuali relativi alle caratteristiche del contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

### **11. Revoca della proposta**

**Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.**

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Unità Financial Advisors - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

La revoca ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

### **12. Diritto di recesso**

**Il Contraente e Allianz S.p.A. possono esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.**

Per l'esercizio del diritto di recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Allianz S.p.A. - Unità Financial Advisors - Servizio Clienti  
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente), e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

**Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.**

In caso di recesso di Allianz S.p.A. la Società invia comunicazione scritta al Contraente con lettera raccomandata A.R.. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi versato.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata.

### **13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione**

Per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'art. 16 delle condizioni di assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **14. Legge applicabile al contratto**

Al presente contratto si applica la legge italiana.

#### **15. Lingua in cui è redatto il contratto**

Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

#### **16. Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere presentati a:

Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti  
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)  
Numero Verde: 800.68.68.68  
Numero Fax: 02.7216.9145  
Indirizzo di posta elettronica: [info@allianz.it](mailto:info@allianz.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS  
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  
Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 Roma (Italia)  
Numero Verde 800.48.66.61

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

I reclami indirizzati all'IVASS contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

## 17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare, annualmente ed entro sessanta giorni dalla data di rivalutazione (il primo gennaio di ogni anno solare), al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto annuale precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento dei premi in arretrato;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto annuale;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto annuale;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, rendimenti minimi trattenuti dalla Società e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni assicurate.

## 18. Conflitto di interessi

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata di attivi AZB VITARIV la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% ;
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione di tutti i suoi portafogli di attivi ad Allianz Investment Management Milano S.p.A. (di seguito AIM Milano), società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 20122 Milano.

AIM Milano, nell'ambito dello svolgimento del suo mandato - che include un'attività di "asset managers selection" - ha affidato il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata AZB VITARIV ad ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., società di gestione del risparmio controllata da Allianz Global Investors Europe Holding GmbH appartenente al gruppo Allianz SE, avente sede legale in Italia, Piazza Velasca 7/9, 20122 Milano.

Si precisa inoltre che alla data di redazione della presente Nota informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione separata AZB VITARIV è AllianzBank Financial Advisors S.p.A., società controllata da Allianz S.p.A., e che potranno essere utilizzati quali intermediari negozianti o broker soggetti del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.

La Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitto di interesse originate da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In particolare la Società ha identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi. Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione separata AZB VITARIV.

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e s'impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

---

## E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

---

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito contrattualmente** pari allo 0,0% al termine del piano ed in caso di decesso entro tale data;
- b) **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Al predetto tasso di rendimento viene applicata un'aliquota di partecipazione del 90%, fermo restando che la misura annua di rivalutazione non può risultare superiore al rendimento della gestione separata diminuito di 1,4 punti, come indicato al precedente punto 5.2.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'impresa è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa.**

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito:	0,0% (al termine del piano ed in caso di decesso entro tale data)
Versamento annuo iniziale:	2.500,00 euro
Indicizzazione del premio annuo:	2,5%
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	20 anni
Sesso dell'Assicurato:	qualunque

Tasso di rendimento minimo garantito 0,0% (al termine del piano ed in caso di decesso entro tale data)

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di decesso	Interruzione del pagamento premi		
					Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del piano
1	2.500	2.500	1.875	2.500	0	0	0
2	2.563	5.063	4.271	5.063	4.271	4.271	4.271
3	2.627	7.689	6.727	7.689	6.727	6.727	6.727
4	2.692	10.381	9.244	10.381	9.244	9.244	9.244
5	2.760	13.141	11.824	13.141	11.824	11.824	11.824
6	2.829	15.969	14.469	15.969	14.469	14.469	14.469
7	2.899	18.869	17.180	18.869	17.180	17.180	17.180
8	2.972	21.840	19.958	21.840	19.958	19.958	19.958
9	3.046	24.886	22.806	24.886	22.806	22.806	22.806
10	3.122	28.008	25.725	28.008	25.725	25.725	25.725
11	3.200	31.209	28.718	31.209	28.718	28.718	28.718
12	3.280	34.489	31.785	34.489	31.785	31.785	31.785
13	3.362	37.851	34.928	37.851	34.928	34.928	34.928
14	3.446	41.297	38.151	41.297	38.151	38.151	38.151
15	3.532	44.830	41.766	44.830	41.766	41.766	41.766
16	3.621	48.451	45.151	48.451	45.151	45.151	45.151
17	3.711	52.162	48.621	52.162	48.621	48.621	48.621
18	3.804	55.966	52.178	55.966	52.178	52.178	52.178
19	3.899	59.865	55.824	59.865	55.824	55.824	55.824
20	3.997	63.862	59.873	63.862	59.873	59.873	59.873

Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella il recupero del premio versato non potrà avvenire sulla base del solo tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, viene garantito fin dal primo anno almeno l'integrale recupero dei premi versati.

## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

### B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,0%
Versamento annuo iniziale:	2.500,00 euro
Indicizzazione del premio annuo:	2,5%
Aliquota di retrocessione:	90%
Rendimento annuo trattenuto iniziale:	1,40%
Tasso di rendimento retrocesso:	2,60%
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	20 anni
Sesso dell'Assicurato:	qualunque

Ipotesi di rendimento finanziario 4,0%

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di decesso	Interruzione del pagamento premi		
					Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del piano
1	2.500	2.500	1.924	2.500	0	0	0
2	2.563	5.063	4.432	5.063	4.395	4.432	7.035
3	2.627	7.689	7.067	7.689	6.987	7.067	10.933
4	2.692	10.381	9.833	10.381	9.695	9.833	14.827
5	2.760	13.141	12.736	13.141	12.736	12.736	18.718
6	2.829	15.969	15.781	16.000	15.689	15.781	22.604
7	2.899	18.869	18.972	19.228	18.767	18.972	26.487
8	2.972	21.840	22.316	22.608	21.977	22.316	30.366
9	3.046	24.886	25.819	26.147	25.321	25.819	34.242
10	3.122	28.008	29.485	29.850	29.485	29.485	38.113
11	3.200	31.209	33.322	33.723	33.127	33.322	41.981
12	3.280	34.489	37.335	37.772	36.918	37.335	45.845
13	3.362	37.851	41.531	42.005	40.863	41.531	49.705
14	3.446	41.297	45.917	46.427	44.967	45.917	53.562
15	3.532	44.830	50.812	51.046	50.812	50.812	57.770
16	3.621	48.451	55.606	55.856	55.281	55.606	61.619
17	3.711	52.162	60.612	60.878	59.926	60.612	65.464
18	3.804	55.966	65.838	66.119	64.753	65.838	69.306
19	3.899	59.865	71.290	71.587	69.766	71.290	73.143
20	3.997	63.862	77.290	77.290	77.290	77.290	77.290

Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

\* \* \* \* \*

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Giacomo Campora      Pierfilippo De Sanctis



Data ultimo aggiornamento: maggio 2013

## VALORE 2.0

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e a premio annuo  
(Tariffa 03EP01\_AZB)

---

### CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

#### Art. 1 - Prestazioni assicurative e garanzie offerte dalla Società

Il presente contratto è a vita intera.

La Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento si verifichi, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un importo pari al Capitale Combinato, rivalutato, ad ogni "data di rivalutazione" (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare), nella misura e secondo le modalità indicate all'articolo 5.

Il Capitale Combinato è pari alla somma: delle quote di capitale costituite - ai sensi dell'articolo 3 - a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio e dei premi aggiuntivi;

Il Capitale Combinato, come sopra costituito, viene aumentato di un Bonus di fedeltà nei casi e con le modalità indicate all'articolo 4.

Sul Capitale Combinato, in funzione della tipologia di premi versati e sul Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società presta le seguenti garanzie:

- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio, dei premi aggiuntivi e del Bonus di fedeltà, è prevista una garanzia di rendimento minimo del capitale che opera - nella misura dello 0,0% annuo - sia in caso di riscatto al termine del piano sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data, secondo quanto indicato all'articolo 5 punto C) e D);
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui e degli incrementi di premio, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, ferma la suddetta garanzia, viene comunque garantito il pagamento di un capitale pari almeno al cumulo dei premi sopra richiamati, diminuito di eventuali riscatti parziali. Detta ultima garanzia opera a condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà, sono garantiti i coefficienti di conversione in rendita del valore di riscatto, ai sensi dell'articolo 7.

La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente il valore delle prestazioni assicurate comprensive di tutte le rivalutazioni attribuite al contratto.

Il valore del capitale assicurato, quale rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

---

#### Art. 2 - Premi

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio annuo da versarsi in via anticipata ed alle scadenze previste.

Nel corso del piano, il Contraente può altresì corrispondere alla Società incrementi di premio.

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale);
- R.I.D. attivabile anche tramite l'utilizzo di carta di debito, qualora tale servizio sia abilitato e se tale mezzo è accettato dall'Intermediario;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente, che non si configuri come operazione di trasformazione.

### **Le relative spese gravano direttamente sul Contraente.**

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

#### **A) Premi annui**

Il pagamento del premio annuo pattuito viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o mensile. In tale caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o mensile della data di decorrenza.

Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

L'entità del premio non può essere inferiore a 1.000 euro, 500 euro, 350 euro o 100 euro, a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il premio annuo e l'eventuale incremento di premio di cui al successivo punto B) vengono indicizzati sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT, quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10% annuo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la Società si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione del premio sopra indicate.

L'indicizzazione del premio annuo, comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B) consiste nella maggiorazione del premio stesso di un importo pari al prodotto di quest'ultimo per l'incremento dell'indice sopra menzionato.

Qualora, su base annua, l'importo del premio annuo, comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B), a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, abbia superato del 100% il premio annuo iniziale, il Contraente ha facoltà di rinunciare in via definitiva all'indicizzazione dello stesso.

La rinuncia all'indicizzazione del premio annuo e dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B) ha effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di rinuncia.

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere alla Società di variare la periodicità di pagamento del premio annuo comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B).

La nuova periodicità di pagamento prescelta sarà operante dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di variazione, a condizione che la richiesta stessa venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale anniversario, e rimarrà tale fino ad un'eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente.

La variazione della periodicità di pagamento del premio non potrà essere accolta qualora la nuova entità del premio annuo - comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B) - che ne deriva risulti inferiore agli importi minimi di premio previsti in funzione della periodicità di pagamento prescelta.

Fermo restando l'importo del premio su base annua e fatta salva l'eventuale indicizzazione dello stesso, la Società comunicherà al Contraente - in occasione dell'anniversario della data di decorrenza a partire dalla quale avrà effetto la variazione della periodicità di pagamento - il nuovo importo del premio da corrispondersi alle ricorrenze previste dalla nuova periodicità di pagamento del premio.

**La Società applicherà ai premi pagati secondo la nuova periodicità di pagamento l'importo fisso previsto ai sensi dell'articolo 3 relativamente alla suddetta periodicità di pagamento.**



L'importo del premio annuo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

#### **B) Incrementi di premio**

Il Contraente può chiedere alla Società di aumentare l'importo del premio annuo a partire dalle "date di variazione". Da tali date che ricorrono con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano - a partire dal quinto anniversario della decorrenza - è possibile incrementare l'importo del premio a condizione che:

- il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- ogni incremento richiesto non sia inferiore, su base annua, a 120 euro, né superiore al 30% dell'ultimo premio versato, comprensivo di eventuali incrementi già effettuati;
- la richiesta di incremento sia stata ricevuta, dalla Società, con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla data di effetto.

La richiesta di incremento del premio annuo ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento - da parte della Società - della richiesta stessa, a condizione che l'importo corrispondente venga effettivamente pagato dal Contraente. L'incremento di premio, che non può essere corrisposto autonomamente, segue la periodicità di pagamento e le regole di indicizzazione definite al precedente punto A).

Resta inteso che il premio annuo risultante a seguito dell'incremento, "premio annuo complessivo", deve intendersi il nuovo premio pattuito ai fini del piano e che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio. L'importo massimo del premio annuo complessivo è pari a 50.000,00 euro.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale "Diminuzione del premio annuo complessivo" di cui al paragrafo successivo.

#### **Diminuzione del premio annuo complessivo**

Il Contraente può chiedere alla Società di diminuire l'importo del premio annuo complessivo facendo salvo l'importo del premio annuo indicizzato - di cui al precedente punto A) - alla data di effetto della richiesta.

La richiesta di diminuzione del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Resta inteso che la richiesta di diminuzione del premio non potrà essere accolta qualora la nuova entità del premio - quale risultante a seguito della suddetta diminuzione - risulti inferiore agli importi minimi di premio previsti in funzione della periodicità di pagamento

prescelta, secondo quanto indicato al precedente punto A).

Il premio annuo risultante a seguito della suddetta diminuzione deve intendersi il nuovo premio pattuito ai fini del piano.

L'importo dell'incremento di premio viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

#### **C) Premi aggiuntivi**

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per ogni anno di durata del piano ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi annui relativi ai primi due anni di durata del piano;
- manchi almeno un anno al termine del piano;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 500 euro, né superiore a tre volte il premio annuo iniziale.

L'importo del premio aggiuntivo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

---

### **Art. 3 - Determinazione delle quote di capitale assicurato**

A far data dalla decorrenza del contratto, fissata ai sensi dell'articolo 8, la Società determina le quote di capitale assicurato in funzione della tipologia e dell'ammontare dei premi pagati dal Contraente.

A tal fine, con riferimento a:

- **i premi annui, comprensivi degli eventuali incrementi di premio:**
  - a) ogni premio relativo al primo anno di durata del piano, al netto dell'importo fisso - non previsto in caso di periodicità di pagamento annuale, quantificato in 2 euro o 1,5 euro a seconda che la periodicità di pagamento sia rispettivamente semestrale, quadrimestrale o mensile - viene diminuito dell'extra-caricamento applicato dalla Società corrispondente al:
    - 25% qualora il premio annuo iniziale sia inferiore a 6.000 euro;
    - 16% qualora il premio ricorrente annuo iniziale sia pari o maggiore a 6.000 euro e inferiore a 24.000 euro;
    - 8% qualora il premio ricorrente annuo iniziale sia pari o maggiore a 24.000 euro;
  - b) ogni premio - comprensivo dell'eventuale incremento di premio - dovuto dal secondo anno di durata del piano in poi, al netto dell'importo fisso sopra determinato, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società corrispondente al:
    - 6,5% qualora il premio annuo iniziale sia inferiore a 6.000 euro;
    - 4,5% qualora il premio annuo iniziale sia pari o maggiore a 6.000 euro e inferiore a 24.000 euro;
    - 4,0 % qualora il premio annuo iniziale sia pari o superiore a 24.000 euro;
- **i premi aggiuntivi:**
  - ogni premio, aggiuntivo, eventualmente corrisposto viene diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura del 4,5%.

Ciascuna quota di capitale assicurato si intende costituita alla data di pagamento del premio.

Con riferimento ai premi annui - comprensivi degli eventuali incrementi di premio - la data di costituzione delle corrispondenti quote di capitale non può comunque essere anteriore alla data di scadenza della rata di premio derivante dalla periodicità di pagamento prescelta (annuale, semestrale, quadrimestrale e mensile).

La Società indicherà in polizza l'importo della quota di capitale costituitasi a fronte del primo premio pagato. In occasione del pagamento di premi successivi, la Società invierà al Contraente i certificati integrativi di polizza, che costituiscono parti integranti della polizza stessa, contenenti l'indicazione degli importi delle relative quote di capitale di volta in volta costituite.

---

### **Art. 4 - Bonus di fedeltà**

Qualora il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi pattuiti, la Società riconosce un Bonus di fedeltà il cui importo è pari all'extra -caricamento applicato sulla prima annualità di premio ai sensi dell'articolo 3.

Tale Bonus viene riconosciuto dalla Società con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano pari o inferiore a 15 anni, il Bonus viene riconosciuto in un'unica soluzione al termine del piano;
- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano maggiore di 15 anni, il Bonus viene riconosciuto per metà al termine del quindicesimo anno e per la restante parte al termine del piano.

Il riconoscimento del Bonus di fedeltà comporta un aumento, a totale carico della Società, del Capitale Combinato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del piano, il Bonus di fedeltà viene determinato, al netto dell'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza, in misura proporzionale agli anni interamente trascorsi fino alla data del decesso e viene corrisposto unitamente alle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1.

In caso di riscatto, effettuato anche in misura parziale prima del termine del piano, o di

interruzione del pagamento del premio pattuito, sempreché non vi sia stata la successiva riattivazione del contratto, al Contraente non viene riconosciuto alcun Bonus di fedeltà, fatta salva l'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza.

---

#### **Art. 5 - Clausola di rivalutazione**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni sotto indicate.

A tale fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata AZB VITARIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione separata AZB VITARIV.

#### **A) Misura annua di rivalutazione**

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto relativamente al Capitale Combinato.

Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento della gestione separata AZB VITARIV per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata AZB VITARIV diminuito di 1,4 punti.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Combinato non può comunque essere inferiore allo 0,0%.

#### **B) Modalità di rivalutazione del Capitale Combinato fino al termine del piano**

Il Capitale Combinato si rivaluta alle date di rivalutazione, coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare, nei termini seguenti:

##### alla prima data di rivalutazione,

il Capitale Combinato viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del capitale medesimo, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la suddetta data di rivalutazione.

##### a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima,

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A);
- le quote di Capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di rivalutazione immediatamente successiva.

Al termine del piano, qualora questo non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui al precedente punto A), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio ed il termine del piano;
- le quote di capitale costituite successivamente al primo gennaio precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base all'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui al precedente punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il termine del piano.

- C) Capitale Combinato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano**  
In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano, il Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al Capitale stesso rivalutato fino alla data di rivalutazione (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare) precedente o coincidente con la data del decesso sulla base delle modalità indicate al precedente punto B).  
Nel caso la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale come sopra determinato viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui alla precedente lettera a), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio e la data di decesso.
- D) Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano**  
Al termine del piano, il Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B).  
Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato, come sopra determinato, viene aumentato del Bonus di fedeltà ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 4.
- E) Rivalutazione del Capitale dopo il termine del piano**  
Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano si applicano le condizioni di rivalutazione fissate dalla Società in tale data che saranno comunicate al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del piano.
- F) Sostituzione della gestione separata di riferimento**  
Ferre le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1, la Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione della gestione separata AZB VITARIV con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per il Contraente. In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al Regolamento della nuova gestione separata.  
La Società si riserva inoltre la facoltà di effettuare gli eventuali ulteriori interventi sulla gestione separata AZB VITARIV o sulle sue caratteristiche che siano consentiti dalla normativa tempo per tempo applicabile.
- 

## **Art. 6 - Riscatto**

### **A) Riscatto totale**

A condizione che siano state interamente pagate due annualità di premio il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto del Capitale Combinato viene determinato dalla Società con riferimento ad alcune date, denominate "date di attribuzione". Tali date ricorrono, con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano, a partire dalla quinta data di rivalutazione, fissata - ai sensi del precedente articolo 5, punto B) - al primo gennaio di ogni anno successivo alla data di decorrenza.

Nel caso in cui la data del riscatto:

- **coincida con una data di attribuzione**, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data;
- **cada tra una data di attribuzione e la successiva**, il valore di riscatto è pari alla somma:
  - del Capitale Combinato risultante all'ultima data di attribuzione;
  - di ciascuna quota di capitale costituita successivamente all'ultima data di attribuzione.

- **preceda la prima data di attribuzione**, il valore di riscatto viene calcolato con i medesimi criteri sopra riportati considerando però, per Capitale Combinato e quota di capitale, rispettivamente il Capitale Combinato alla data di decorrenza e ciascuna quota di capitale costituita successivamente alla decorrenza stessa;
- **coincida con il termine del piano**, il valore di riscatto è pari al “Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano”, di cui all’articolo 5, punto D);
- **sia successiva al termine del piano**, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data.

La liquidazione del valore di riscatto determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà o dell’eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

#### B) Riscatto parziale

A condizione che siano state interamente pagate due annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempre che:

- l’importo lordo complessivamente riscattato non sia inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo sia pari almeno a 5.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, **fatto salvo l’addebito di una commissione di 50 euro.**

Ai fini del riscatto parziale del Capitale Combinato, la Società provvede a liquidare le relative quote di capitale in proporzione alla tipologia dei premi pagati per la costituzione dello stesso.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi il nuovo capitale assicurato. In tal caso, l’eventuale Capitale Combinato residuo deve intendersi quale nuovo Capitale Combinato al primo gennaio immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto parziale.

Le porzioni di Capitale Combinato residuo eventualmente costituite successivamente al predetto primo gennaio, si rivaluteranno a partire dalla data di relativa costituzione.

La liquidazione del valore di riscatto effettuata, anche in misura parziale, anteriormente al termine del piano determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà o dell’eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

---

#### Art. 7 - Opzioni in caso di riscatto totale

In caso di riscatto totale il Contraente può chiedere di convertire il capitale liquidabile al netto delle eventuali imposte di legge (“capitale oggetto di conversione”) in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l’Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell’Assicurato - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, a seguito dell’erogazione di ciascuna rata di rendita. Detto capitale si determina sottraendo al capitale oggetto di conversione il prodotto tra la rata di rendita iniziale (al lordo delle imposte) ed il numero di rate erogate fino al decesso dell’Assicurato;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’Assicurato sia in vita;
- d) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell’Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell’Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l’altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.

Ai fini della conversione in rendita del valore di riscatto del **Capitale Combinato**, con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte:

- dei premi annui, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di decorrenza del contratto qualora l'Assicurato (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita vitalizia rivalutabile su due teste), alla data di decorrenza abbia un'età computabile non inferiore a 40 anni e all'epoca della conversione, abbia una età computabile non inferiore a 55 anni né superiore a 75 anni. Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle presenti condizioni di assicurazione. In caso contrario, i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;
- dei premi aggiuntivi, i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;

Con riferimento al Capitale Combinato, ai fini della rivalutazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - si applicheranno le condizioni stabilite dalla Società all'epoca della conversione del capitale assicurato in rendita.

Il Contraente potrà esercitare le suddette opzioni mediante richiesta scritta che pervenga alla Società, ovvero all'intermediario assicurativo, almeno trenta giorni prima del termine del piano.

---

#### **Art. 8 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione**

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta unitamente all'Assicurato, se persona diversa e che l'importo del premio da lui stesso versato sia stato accreditato sul conto corrente dedicato alla Società, il contratto si intende perfezionato e quindi concluso – senza necessità di preventiva accettazione da parte della Società - il giorno di effettivo accredito del premio a favore della Società.

Di tale data sarà dato avviso al Contraente mediante invio da parte della Società di un'apposita comunicazione di conferma; dalla data di conclusione del contratto decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso.

A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data coincide con quella della conclusione del contratto come sopra determinata.

---

#### **Art. 9 - Durata**

Nell'ambito di VALORE 2.0 occorre distinguere fra:

- *durata del contratto* - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
  - *durata del piano* - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui pattuiti - stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età computabile.
-

#### **Art. 10 - Revoca della proposta**

**Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.**

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Unità Financial Advisors - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

La revoca ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

---

#### **Art. 11 - Diritto di recesso**

**Il Contraente e Allianz S.p.A. possono esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.**

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Unità Financial Advisors - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto, e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

**Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.**

In caso di recesso di Allianz S.p.A. la Società invia comunicazione scritta al Contraente con lettera raccomandata A.R.. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi versato.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata.

---

#### **Art. 12 - Mancato versamento del premio annuo: risoluzione e riduzione**

**Il mancato pagamento del premio annuo**, di cui al precedente articolo 2 punto A), trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, comporta effetti diversi in funzione delle annualità di premio pagate dal Contraente:

- qualora non siano stati pagati i premi annui relativi ai primi due anni di durata del piano, il contratto si risolve di diritto. In tale caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo premio pagato resta acquisito alla Società;
- qualora invece siano stati pagati per intero i premi annui relativi ai primi due anni di durata del piano, il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato derivante da ogni singolo premio pagato.

Detto capitale continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'articolo 5.

In tale caso, il mancato pagamento dei premi annui pattuiti determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà, ma non pregiudica la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi. In tale caso resta invece preclusa la possibilità per il Contraente di effettuare incrementi di premio.

---

#### **Art. 13 - Ripresa del versamento del premio annuo: riattivazione**

Entro un anno dalla data in cui il pagamento del premio annuo pattuito avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto riprendendo il pagamento del premio stesso, previo pagamento di tutti i premi arretrati.

A seguito della riattivazione, ogni premio pagato dal Contraente concorre alla determinazione del capitale assicurato sulla base di quanto previsto dall'articolo 3.

La ripresa del pagamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui

sopra, ripristina la garanzia assicurativa con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

---

#### **Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di polizza, che diverrà parte integrante del contratto medesimo. Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario.

---

#### **Art. 15 - Beneficiari**

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall'art. 1921 del codice civile.

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Ai sensi dell'art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

---

#### **Art. 16 - Pagamenti della Società**

Per tutti i pagamenti effettuati dalla Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i **documenti** di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di **riscatto** e per ogni altra forma di pagamento in caso di **vita dell'Assicurato**:

- fotocopia di un valido documento di identità del Contraente;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

Per i pagamenti in caso di **decesso dell'Assicurato**:

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- certificato medico attestante la causa del decesso;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento



di testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso abbia lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;

- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

**Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

---

#### **Art. 17 - Prescrizione**

Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

---

#### **Art. 18 - Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati**

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

---

#### **Art. 19 - Tasse ed imposte**

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

---

#### **Art. 20 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

---

---

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA AZB VITARIV

---

Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) la denominazione della gestione separata è AZB VITARIV;
- b) la valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro;
- c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

E' prevista la determinazione di ulteriori undici tassi di rendimento annuali relativi a periodi annuali non coincidenti con il periodo di osservazione, ciascuno dei quali è rilevato al termine di ciascun mese di calendario con riferimento al periodo di tempo costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti;

- d) l'obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile. Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai contratti collegati alla gestione separata.

Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

In particolare:

- i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 25% del patrimonio della gestione separata.

L'area geografica di riferimento è prevalentemente l'Area Euro.

L'investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 20% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.

I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;

- ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:
  - OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 50% del patrimonio della gestione separata;
  - Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.

Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e

- prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative;
- iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;
- e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i segmenti di clientela;
- f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
- g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato;
- h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
- Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
- La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
- I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo annuale non coincidente con il periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico periodo annuale;
- k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;

l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l'interesse dei contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata AZB VITARIV o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata AZB VITARIV una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;

m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

**VALORI DI CONVERSIONE**  
di cui all'articolo 7 delle condizioni di assicurazione  
Coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia  
(valori unitari)

Rateazione della rendita				
Età di calcolo all'epoca della conversione	Sesso dell'Assicurato: qualunque			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,03451	0,03421	0,03406	0,03396
51	0,03517	0,03486	0,03470	0,03460
52	0,03586	0,03554	0,03538	0,03527
53	0,03659	0,03626	0,03609	0,03598
54	0,03736	0,03701	0,03684	0,03672
55	0,03817	0,03781	0,03763	0,03751
56	0,03903	0,03864	0,03846	0,03833
57	0,03993	0,03953	0,03933	0,03920
58	0,04089	0,04047	0,04026	0,04012
59	0,04190	0,04146	0,04125	0,04110
60	0,04298	0,04252	0,04229	0,04214
61	0,04413	0,04364	0,04340	0,04324
62	0,04535	0,04483	0,04458	0,04441
63	0,04664	0,04610	0,04583	0,04565
64	0,04802	0,04745	0,04716	0,04698
65	0,04949	0,04888	0,04858	0,04838
66	0,05107	0,05042	0,05010	0,04989
67	0,05276	0,05207	0,05173	0,05150
68	0,05459	0,05384	0,05348	0,05324
69	0,05655	0,05576	0,05536	0,05511
70	0,05868	0,05782	0,05740	0,05713
71	0,06099	0,06006	0,05961	0,05931
72	0,06349	0,06248	0,06199	0,06167
73	0,06620	0,06511	0,06458	0,06423
74	0,06916	0,06797	0,06739	0,06701
75	0,07237	0,07107	0,07043	0,07002
76	0,07588	0,07445	0,07376	0,07330
77	0,07972	0,07814	0,07738	0,07688

Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa 5 e poi vitalizia  
(valori unitari)

Rateazione della rendita				
Età di calcolo all'epoca della conversione	Sesso dell'Assicurato: qualunque			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,03449	0,03419	0,03404	0,03395
51	0,03514	0,03484	0,03468	0,03458
52	0,03583	0,03551	0,03536	0,03525
53	0,03656	0,03623	0,03606	0,03596
54	0,03733	0,03698	0,03681	0,03670
55	0,03813	0,03777	0,03759	0,03747
56	0,03898	0,03860	0,03842	0,03830
57	0,03988	0,03948	0,03929	0,03916
58	0,04083	0,04042	0,04021	0,04008
59	0,04184	0,04140	0,04119	0,04105
60	0,04290	0,04245	0,04223	0,04208
61	0,04404	0,04356	0,04333	0,04317
62	0,04524	0,04474	0,04449	0,04433
63	0,04652	0,04599	0,04573	0,04556
64	0,04788	0,04732	0,04704	0,04686
65	0,04933	0,04874	0,04844	0,04825
66	0,05088	0,05025	0,04994	0,04974
67	0,05254	0,05187	0,05154	0,05132
68	0,05433	0,05361	0,05326	0,05303
69	0,05625	0,05548	0,05511	0,05486
70	0,05831	0,05750	0,05710	0,05683
71	0,06054	0,05966	0,05924	0,05895
72	0,06294	0,06200	0,06154	0,06124
73	0,06553	0,06452	0,06403	0,06370
74	0,06833	0,06724	0,06670	0,06635
75	0,07134	0,07016	0,06959	0,06921
76	0,07459	0,07332	0,07270	0,07229
77	0,07810	0,07672	0,07605	0,07561

Coefficienti di conversione da capitale in rendita certa 10 e poi vitalizia  
(valori unitari)

Rateazione della rendita				
Età di calcolo all'epoca della conversione	Sesso dell'Assicurato: qualunque			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,03442	0,03413	0,03398	0,03389
51	0,03507	0,03477	0,03462	0,03452
52	0,03575	0,03544	0,03528	0,03518
53	0,03647	0,03614	0,03598	0,03587
54	0,03722	0,03688	0,03671	0,03660
55	0,03801	0,03766	0,03748	0,03737
56	0,03884	0,03848	0,03829	0,03817
57	0,03972	0,03934	0,03915	0,03902
58	0,04065	0,04025	0,04005	0,03992
59	0,04163	0,04121	0,04100	0,04086
60	0,04267	0,04222	0,04201	0,04186
61	0,04376	0,04330	0,04307	0,04292
62	0,04492	0,04444	0,04420	0,04404
63	0,04615	0,04564	0,04539	0,04523
64	0,04745	0,04691	0,04665	0,04648
65	0,04883	0,04826	0,04799	0,04781
66	0,05029	0,04970	0,04941	0,04921
67	0,05185	0,05122	0,05091	0,05071
68	0,05350	0,05284	0,05251	0,05230
69	0,05525	0,05456	0,05421	0,05399
70	0,05712	0,05638	0,05602	0,05578
71	0,05909	0,05831	0,05793	0,05768
72	0,06117	0,06035	0,05995	0,05969
73	0,06336	0,06250	0,06208	0,06180
74	0,06566	0,06476	0,06432	0,06402
75	0,06806	0,06712	0,06665	0,06635
76	0,07056	0,06958	0,06909	0,06877
77	0,07315	0,07212	0,07162	0,07129

Coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia con controassicurazione  
(valori unitari)

Rateazione della rendita				
Età di calcolo all'epoca della conversione	Sesso dell'Assicurato: qualunque			
	annuale	semestrale	trimestrale	mensile
50	0,03313	0,03285	0,03272	0,03263
51	0,03368	0,03339	0,03325	0,03316
52	0,03425	0,03396	0,03381	0,03371
53	0,03485	0,03454	0,03439	0,03429
54	0,03547	0,03516	0,03500	0,03490
55	0,03612	0,03580	0,03563	0,03553
56	0,03680	0,03646	0,03629	0,03618
57	0,03751	0,03716	0,03699	0,03687
58	0,03826	0,03789	0,03771	0,03759
59	0,03903	0,03865	0,03846	0,03834
60	0,03985	0,03945	0,03925	0,03912
61	0,04070	0,04028	0,04008	0,03994
62	0,04160	0,04116	0,04095	0,04080
63	0,04253	0,04208	0,04186	0,04171
64	0,04353	0,04304	0,04281	0,04265
65	0,04455	0,04405	0,04381	0,04365
66	0,04565	0,04512	0,04486	0,04469
67	0,04679	0,04624	0,04597	0,04579
68	0,04800	0,04741	0,04713	0,04694
69	0,04926	0,04865	0,04835	0,04815
70	0,05060	0,04995	0,04963	0,04942
71	0,05200	0,05132	0,05098	0,05076
72	0,05348	0,05276	0,05240	0,05217
73	0,05504	0,05427	0,05389	0,05365
74	0,05667	0,05586	0,05546	0,05520
75	0,05841	0,05754	0,05712	0,05684
76	0,06022	0,05930	0,05885	0,05856
77	0,06216	0,06116	0,06069	0,06037

I suddetti coefficienti di conversione sono stati determinati utilizzando un tasso tecnico del 1,5 %. Il coefficiente da applicare è quello relativo all'età di calcolo dell'Assicurato. L'età di calcolo si ottiene applicando all'età computabile all'epoca della conversione un eventuale ringiovanimento o invecchiamento, e determinato in funzione dell'anno di nascita, secondo le modalità che seguono:



Anno di nascita	Correzione dell'età computabile
fino al 1930	3
dal 1931 al 1947	2
dal 1948 al 1954	1
dal 1955 al 1962	0
dal 1963 al 1967	-1
dal 1968 al 1973	-2
dal 1974 al 1979	-3
dal 1980 al 1988	-4
dal 1989 in poi	-5

N.B.: il coefficiente di conversione relativo all'opzione di rendita reversibile verrà comunicato a richiesta, indicando la data di nascita della seconda testa, nonché la percentuale di reversibilità. Parimenti, il coefficiente di conversione relativo a rateazioni della rendita diverse da quella semestrale posticipata verrà comunicato a richiesta.

---

Data ultimo aggiornamento: maggio 2013

**Pagina bianca**

---

## GLOSSARIO VALORE 2.0

---

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti di disciplina, in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente;

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;

**Beneficiari:** persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato;

**Bonus di fedeltà:** maggiorazione del capitale assicurato, che viene riconosciuta nei casi e secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione, a condizione che siano stati pagati i premi annui;

**Capitale Combinato:** porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento dei premi annui, incrementi di premio e premi aggiuntivi;

**Caricamento:** parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;

**Condizioni di assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione;

**Conflitto di interessi:** insieme delle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente;

**Contraente:** persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società;

**Contratto di assicurazione sulla vita:** contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata - in forma di capitale o di rendita - al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;

**Controassicurazione:** garanzia in virtù della quale, in caso di decesso dell'Assicurato, viene corrisposto un capitale calcolato sulla base del valore di riscatto o del capitale assicurato a scadenza, in luogo della prestazione prevista dalla rendita di opzione prescelta;

**Costi (o spese):** oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società;

**Costo percentuale medio annuo:** indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

**Decorrenza:** momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie divengono efficaci, previo pagamento del premio. La data di decorrenza è indicata nella polizza;

**Età computabile:** età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi;

**Gestione separata:** speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che consente di attribuire al contratto ad essa collegato parte dei rendimenti finanziari realizzati;

**Indice ISTAT:** indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. . Il 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell'ISVAP;

**Nota informativa:** documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della proposta, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo;

**Polizza:** documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;

**Polizza mista:** contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento delle prestazioni assicurate sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di sua premorienza;

**Polizza rivalutabile:** contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni beneficia del rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti nella propria gestione separata;

**Premio:** importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

**Prestazione assicurata:** importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

**Proposta:** documento contenente la richiesta del Proponente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

**Recesso:** diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;

**Rendita vitalizia:** rendita da corrisondersi fino a che l'Assicurato sia in vita;

**Revoca:** diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto di assicurazione;

**Riduzione:** diminuzione delle prestazioni assicurate, dovuto alla perdita del Bonus di fedeltà, conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi pattuiti nel contratto di assicurazione;

**Riscatto:** facoltà del Contraente di sciogliere anticipatamente il contratto e di richiedere la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato dal contratto alla data della richiesta;

**Riscatto parziale:** facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale;

**Riserve matematiche:** importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;

**Rivalutazione:** maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota di rendimento della gestione separata secondo la misura e le modalità stabilite dalle condizioni di assicurazione;

**Rendimento minimo garantito:** rendimento minimo che la Società garantisce sulle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione;

**Scheda sintetica:** documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'IVASS - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della proposta e che descrive le principali caratteristiche del contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi;

**Sinistro:** verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell'Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;

**Tasso tecnico ai fini della rendita di opzione:** rendimento fisso riconosciuto dalla Società nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale assicurato.

**Trasformazione:** richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

---

Data ultimo aggiornamento: maggio 2013

---

## INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

---

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003). La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

### Utilizzo dei dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo.

Per i servizi ed i prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800686868.

Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

### Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso gruppo, in Italia ed all'estero.

---

<sup>1</sup> Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

Per taluni servizi, la Società utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell' "incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800686868 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la ridistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dai suddetti soggetti, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti, C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800686868, fax 02 7216.9145, indirizzo di posta elettronica: [privacy@allianz.it](mailto:privacy@allianz.it) (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

VALORE 2.0  
QUALITY LIFE 2.0

Allianz 

Modulo di proposta



**Allianz S.p.A.** - Sede legale Largo Ugo Inneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v. - Iscritta  
all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi  
assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco - Codice 06







Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali:

– il Contraente non ha fornito in tutto o in parte le risposte alle domande del Questionario e l'Intermediario assicurativo non è in possesso di altre informazioni per poter effettuare una corretta profilazione di adeguatezza del Contraente.

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dei motivi per i quali il prodotto non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali, prende quindi atto dell'esito dell'attività (di intermediazione) prestata a suo favore dalla Società e dichiara di voler comunque sottoscrivere la proposta.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

## DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente dichiara che sono stati consegnati a sue mani da:

COGNOME E NOME DEL PROMOTORE FINANZIARIO

CODICE PF

N. ISCRIZIONE RUI

DATA ISCRIZIONE RUI

- la Scheda sintetica, la Nota informativa, le condizioni di assicurazione, il glossario ed il modulo di proposta che compongono (barrare il modello oggetto della presente proposta):

QUALITY LIFE 2.0:

il Fascicolo informativo Mod. 8006 (38UR05\_AZB) Edizione 05/13  il Fascicolo informativo Mod. 8008 (38RU07\_AZB) Edizione 05/13

VALORE 2.0:

il Fascicolo informativo Mod. 8003 (03CE01\_AZB) Edizione 05/13  il Fascicolo informativo Mod. 8004 (03EP01\_AZB) Edizione 05/13

- copia del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui l'intermediario è tenuto a norma del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, documento conforme al modello di cui all'allegato 7A del citato Regolamento;

- copia della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 7B del citato Regolamento, da cui risultano i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

Il sottoscritto Contraente

– dichiara che eventuali somme da lui anticipate alla Società prima della conclusione del contratto sono incassate a mero titolo di deposito, senza alcun impegno contrattuale per la Società stessa;

– dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo sopra indicato.

– dichiara che il presente documento non contiene cancellature e dichiara inoltre di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso;

– dichiara che le informazioni indicate nella proposta sono veritiere ed esatte; dichiara altresì di non aver taciuto, ommesso o alterato alcuna circostanza nella compilazione della proposta, assumendosene ogni responsabilità.

Il sottoscritto Contraente solo in caso di proposta relativa ai prodotti VALORE 2.0 (03CE01\_AZB, 03EP01\_AZB)

– dichiara di essere consapevole che l'art. 1924 Codice Civile obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione.

Il sottoscritto Assicurato dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che possono o potrebbero averlo curato o visitato e le altre persone a cui il beneficiario caso morte, anche dopo il verificarsi dell'evento, si rivolgesse per acquisire ogni informazione e documentazione, poiché le stesse sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo vita sottoscritto, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante.

Il sottoscritto Contraente prende atto di quanto segue:

con la sottoscrizione del presente documento il Contraente sottopone alla Società una proposta di assicurazione. Su richiesta e nell'interesse del Contraente, al fine di consentire la prontezza dell'investimento e la certezza della data di decorrenza dell'effetto utile di questo, il contratto si intenderà concluso - sempreché la Società abbia ricevuto la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall'Assicurato se persona diversa, e l'importo del premio da lui stesso versato sia stato accreditato sul conto corrente dedicato alla Società - senza necessità di preventiva accettazione da parte della stessa Società - il giorno di effettivo accredito del premio a favore della Società.

Tale data sarà confermata al Contraente mediante invio da parte della Società di un'apposita comunicazione; dalla data di conclusione del contratto decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso.

A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data coincide con quella della conclusione del contratto come sopra determinata.

Il sottoscritto Contraente infine prende atto di quanto segue:

**REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA**

La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto (art. 176 D. Lgs. 209/2005). Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Unità Financial Advisors - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

**DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO**

Il Contraente e Allianz S.p.A. possono esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto (art. 177 D. Lgs. 209/2005). Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Unità Financial Advisors - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi del contratto, e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

In caso di recesso di Allianz S.p.A. la Società invia comunicazione scritta al Contraente con lettera raccomandata A.R.

Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi versato.

Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, il Preventivo personalizzato e il documento di Polizza entro il termine massimo di 25 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della proposta potrà rivolgersi a: Allianz S.p.A. - Pronto Allianz - Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - N. Fax: 02.7216.9145 - indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it, indicando nella comunicazione il Numero della proposta e il codice numerico "06".

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare l'articolo "Diritto di recesso" delle condizioni di assicurazione relativamente al recesso di Allianz S.p.A.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

## PRIVACY

I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte della Società, preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) - contenuta nel Fascicolo informativo sopraindicato - consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell'informativa suddetta.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

**ACQUISITORE (collaboratore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.)**

che, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, ha rilevato i dati anagrafici del Contraente e dell'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. legge anticiclaggio) e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di ritirare l'assegno riportato nella sezione MEZZI DI PAGAMENTO per il successivo accreditamento del relativo importo a favore di Allianz S.p.A.. Dichiara inoltre di aver ricevuto la presente proposta alla data di sottoscrizione della stessa.

COGNOME E NOME

FIRMA

CODICE ACQUISITORE

CENTRO OPERATIVO

REGIONE

Pagina bianca

## LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI PROPOSTA

### CONTRAENTE

### ASSICURATO

### SESSO

- F Femminile
- M Maschile
- G Persona Giuridica

### TIPO DOCUMENTO

- 1 Carta di Identità
- 2 Patente
- 3 Passaporto
- 4 Porto d'armi

### BENEFICIARI

#### CASO VITA

- 1 L'Assicurato
- 2 Il Contraente
- 3 Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, l'Assicurato stesso.  
(solo per prodotti QUALITY LIFE 2.0)

#### IN CASO DI DECESSO

- A Il Contraente.
- B Gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- D I figli dell'Assicurato in parti uguali.
- E I genitori dell'Assicurato.
- F Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, i figli.
- G Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- J Beneficio come da plico sigillato depositato presso la Società.
- L Gli eredi testamentari dell'Assicurato; in mancanza di testamento, i suoi eredi legittimi.

**Pagina bianca**

**Pagina bianca**



**Allianz S.p.A.**

Sede legale Largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste  
Telefono +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
[www.allianz.it](http://www.allianz.it)



CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963  
Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152  
Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,  
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018  
Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco  
Codice 06